



Area Servizi alla Persona

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC:comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it
cod. amm. ANZOLAEM

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 602/2020 "FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001" - ANNO 2020 – INTERVENTO 1) - CONTRIBUTI DIRETTI

1. FINALITÀ

Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19.

2. REQUISITI

Possono presentare domanda i soggetti che, **alla data della presentazione della domanda**, siano in possesso dei requisiti sotto indicati.

Nell'ipotesi di persona incapace o comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge.

A) Cittadinanza

A.1) Cittadinanza italiana oppure

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. In tal caso dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento effettuato.

B) Valore Isee ordinario o corrente per l'anno 2020 non superiore ad € 35.000,00.

In caso di impossibilità ad ottenere l'attestazione ISEE entro la data di scadenza del bando, la domanda sarà accolta dichiarando l'avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Anzola dell'Emilia (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate saranno ammessi a contributo solo i contratti con la relativa imposta pagata.

C.2) Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione, con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

Si rammenta che l'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 stabilisce un principio di alternatività tra l'IVA e l'Imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo.

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- essere beneficiario per l'anno 2020 di un contributo per "l'emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- essere beneficiario per l'anno 2020 di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- essere beneficiario di un contributo per l'affitto ai sensi della DGR n. 1815/2019;
- essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.

Essere già presenti nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n.1815/2019 non è causa di esclusione dal contributo; fermo restando che l'assegnazione del contributo ai sensi della DGR n. 602/2020 fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.

Il presente contributo è inoltre alternativo al contributo per la rinegoziazione dei contratti di locazione (DGR n. 602/2020 – Intervento 2).

3. BENEFICIARI

Possono fare richiesta i nuclei familiari aventi ISEE compreso tra 0 e 3.000,00 euro, nonché i nuclei familiari che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID-19, con un limite di ISEE fino a 35.000 euro.

La perdita o diminuzione rilevante del reddito è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- a) cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- b) cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg;
- c) cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;

- d) lavoratori o lavoratrici stagionali, senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- e) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono essere espressamente riconducibili all'emergenza COVID-19.

Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "io resto a casa").

La riduzione del reddito familiare lordo, calcolato sui mesi di marzo, aprile e maggio 2020 deve essere almeno del 20% rispetto al reddito familiare trimestrale medio lordo 2019 (calcolato secondo la seguente formula: $(\text{reddito del nucleo familiare lordo 2019})/12 \times 3$).

Tale riduzione deve essere autocertificata da un componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture ecc.) per le successive verifiche da parte del Comune. Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato.

Il contributo è erogato una tantum al conduttore.

4. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo massimo elargibile, comunque, non superiore ad € 1.500,00, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

- calo compreso tra il 20 % e il 40%: contributo pari al 40%
- calo compreso tra il 40,01% e il 70%: contributo pari al 70%
- calo superiore al 70%: contributo pari al 100%.

6. INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata **dal 15 ottobre 2020 al 30 novembre 2020** in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su modulo predisposto e disponibile nel sito istituzionale del Comune (www.comuneanzoladellemilia.bo.it):

- **al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it, con allegato una fotocopia del documento di identità valido del richiedente.**
- **all'URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) del Comune, previo appuntamento telefonico al numero 051/6502111.**

Si raccomanda di contattare, prima dell'invio alla PEC o alla consegna all'URP, il numero 051/6502125 per verificare che la domanda sia completa.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nell'alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2020, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Le istanze pervenute saranno valutate in ordine cronologico; faranno fede la data e l'orario di registrazione al Protocollo del Comune. I contributi verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

In caso di domande incomplete farà fede il protocollo dell'ultima integrazione.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione **presso l'Agenzia delle Entrate, oppure copia di ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro;**
- **fotocopia dell'ultima** ricevuta o bonifico bancario di pagamento del canone di locazione per l'anno 2020 (documento comprovante il pagamento dell'affitto escluse pertanto spese condominiali e altri oneri) o, nel caso di alloggi di proprietà di Cooperativa indivisa, certificazione riportante l'importo della "corrisposta di godimento" per l'anno 2020;
- **solo per i cittadini non comunitari** fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità, **oppure copia della ricevuta del pagamento effettuato**
- documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del richiedente. Chi non è titolare di Conto Corrente Bancario o Postale può richiedere, presso gli istituti di credito o gli uffici postali, una carta prepagata nominativa intestata al richiedente, con codice IBAN, ove sarà possibile versare il contributo.
- Documentazione attestante il reddito del nucleo familiare nel 2019 e documentazione attestante il reddito familiare nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 (es: buste paga, certificazioni datore di lavoro, fatture ecc.)

7. CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, il Comune può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 602/2020:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro, ecc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

A seguito delle verifiche effettuate le domande possono essere escluse dal contributo.

7. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali contenuti nella domanda di contributo per la rinegoziazione delle locazioni saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa.

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati e diffusi per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici.

Il dichiarante può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali per accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, rivolgendosi al responsabile del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Servizi alla Persona.

Il presente bando è consultabile sul sito Internet del Comune di Anzola dell'Emilia:

www.comune.anzoladellemilia.bo.it

Il Comune di Anzola dell'Emilia non assume responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Anzola dell'Emilia, 15/10/2020

IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Dr. Marina Busi